

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2017
688/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO AL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO
DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BRINDISI SUD DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 740/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 740/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 314/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 17 ottobre 2017, prot. Autorità 34039, del 17 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 17 ottobre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111 (nel prosieguo, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111) stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di

produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:

- la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base alla lettera b) di quest'ultimo comma, tra l'altro, l'utente medesimo, con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con la deliberazione 740/2016/R/eel, l'Autorità:
 - ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2017, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), anche con riferimento all'impianto Brindisi Sud, dichiarato da Terna singolarmente essenziale;
 - ha, tra l'altro, riconosciuto agli utenti del dispacciamento interessati la facoltà di presentare istanze a Terna *ex* comma 64.30, lettera b), per la modifica dei valori dei parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, anche oltre i termini allora vigenti;
- con la deliberazione 314/2017/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, ammesso l'impianto essenziale Brindisi Sud al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2017, a seguito di apposita istanza avanzata dal relativo utente del dispacciamento;
- dalla comunicazione 17 ottobre 2017 emerge che:
 - Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), in qualità di utente del dispacciamento dell'impianto Brindisi Sud, si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del comma 77.30, lettera j), e del comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare, rispetto a quanto approvato con la deliberazione 740/2016/R/eel, i valori di uno dei parametri rilevanti per la determinazione del

- costo variabile riconosciuto (di seguito: valori standard) delle unità di produzione dell'impianto Brindisi Sud (di seguito: istanza);
- l'istanza è motivata dall'esigenza di adattare i processi operativi a quanto prescritto in data 28 settembre 2017 dall'Autorità giudiziaria con riferimento all'impianto Brindisi Sud.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza, stabilendo che i valori standard approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia a decorrere:
 - dal giorno 28 settembre 2017, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - dal primo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- prevedere che Enel Produzione aggiorni tempestivamente l'Autorità e Terna nel caso in cui vengano meno o si modifichino le condizioni che hanno giustificato la modifica dei valori standard nei termini rappresentati nell'istanza

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza nei termini esplicitati in premessa;
2. di prevedere che Enel Produzione aggiorni tempestivamente l'Autorità e Terna nel caso in cui vengano meno o si modifichino le condizioni che hanno giustificato la modifica dei valori standard nei termini rappresentati nell'istanza;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e ad Enel Produzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni